

REGIONE PIEMONTE BU36 05/09/2024

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza commissariale 28 agosto 2024, n. 1/A18.000/1096

Documento allegato

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorigné, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli. Disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali dal demanio idrico e da terreni privati e per l'applicazione delle deroghe al RD n. 523/1904.

Il Presidente della Regione Piemonte

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1096 del 21.08.2024)

Premesso che nei giorni 29 e 30 giugno 2024 i comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorigné, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli sono stati colpiti da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato colate detritiche e esondazione di torrenti e rii secondari e provocato danni ad impianti, opere ed infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato per i comuni sopra citati lo stato di emergenza della durata di 12 mesi a partire dal provvedimento medesimo;

vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 1096 del 21.08.2024 che dispone per l'attuazione dei primi interventi urgenti l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;

visto l'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 1096 del 21.08.2024 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza;

visto l'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n. 1096 del 21.08.2024 che prevede che il Commissario, per la realizzazione delle attività di cui all' O.C.D.P.C. n. 1096/2024, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possa provvedere in deroga alle disposizioni normative ivi indicate ed in particolare all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 e agli artt. 93, 94,95, 96, 97,98 e 99 del RD 25 luglio 1904, n. 523;

dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, risulta:

- che la deroga agli artt. 93, 94,95, 96, 97, 98 e 99 del RD 25 luglio 1904, n. 523 consente ai soggetti attuatori di eseguire in assenza di preventiva autorizzazione idraulica gli interventi inclusi nel piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (ex articolo 1, comma 3), ma sempre in ottemperanza alle disposizioni previste nella norma pena l'adeguamento o demolizione degli interventi eseguiti in difformità dalla norma stessa;
- che, pertanto, è opportuno prioritariamente non applicare le deroghe sopracitate al fine di non inficiare l'officiosità idraulica del corso d'acqua nel suo insieme e di specificare in quali casi sia possibile utilizzare le deroghe per specifici interventi.

Visto l'articolo 5, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 1096 del 21.08.2024, il quale dispone che, in attuazione del suddetto piano degli interventi urgenti, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura:al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.

dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, risulta necessario specificare nel dettaglio le disposizioni relativamente agli interventi di cui al suddetto comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21-1004 del 9 febbraio 2015 “Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002”;

ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione del piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (ex articolo 1, comma 3) e del quadro dei fabbisogni, al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la coerenza con la pianificazione di bacino, per l'applicazione di specifiche deroghe e per gli interventi di rimozione di materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e dai terreni privati, fornire indicazioni e direttive in attuazione all'O.C.D.P.C. n. 1096 del 21 agosto 2024.

DISPONE

Articolo 1

(Interventi di rimozione materiale litoide dagli alvei)

1. Gli interventi diretti a eliminare ed a prevenire situazioni di pericolo e quelli per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, che comportano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, da eseguirsi nei territori danneggiati, possono essere realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 1096 del 21.08.2024.
2. Possono altresì essere ceduti a compenso anche i materiali estratti e accumulati a seguito degli interventi immediatamente successivi all'evento, attuati in esecuzione di ordinanze sindacali d'urgenza.
3. I materiali di cui al comma 2 possono essere ceduti gratuitamente, con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico regionale territorialmente competente, agli Enti locali interessati per l'esecuzione di interventi pubblici.
4. Gli interventi di sola estrazione ed asportazione di materiale sono realizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale da parte dei competenti uffici regionali, anche in deroga a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 44-5084 del 14.1.2002, purché adeguatamente motivata.
5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere eseguiti, indipendentemente dai quantitativi di materiale da asportare, anche se non inclusi nel programma generale di gestione dei sedimenti di cui al punto 4 della Direttiva allegata alla Deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po 5 aprile 2006, n. 9 recante "Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", che esclude dalle procedure gli interventi di movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide realizzati con provvedimenti di pronto intervento e somma urgenza.
6. Al fine di garantire la coerenza con la pianificazione di bacino, la Regione effettua il monitoraggio degli interventi realizzati.

Articolo 2

(Lavori a compenso)

1. Gli interventi di sistemazione idraulica, di cui al comma 1 dell'articolo 1, da attuare a compenso, sono realizzati previo assenso dell'autorità idraulica competente, avvalendosi ove del caso delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 1096/2024.
2. Nel caso di esecuzione di lavori che comprendono anche asportazione, la compensazione è ammessa solo per i lavori che riguardano la sistemazione dei tronchi fluviali nei quali si effettua l'asportazione nonché dei loro affluenti. Il materiale estratto, valutato secondo quanto disposto all'articolo 3, forma oggetto di compensazione con la prestazione dell'appaltatore. Non costituiscono oggetto di compensazione le spese di trasporto.
3. Per gli interventi di cui al comma 2 si prescinde dal rilascio del formale provvedimento di concessione, fermi restando i provvedimenti di competenza dell'autorità idraulica competente.

Articolo 3

(Valore del materiale)

1. Il materiale oggetto degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad esclusione di quello ceduto gratuitamente agli Enti locali per l'esecuzione di interventi pubblici, è valutato in base ai canoni demaniali vigenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21-1004 del 9 febbraio 2015, "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002".

Articolo 4

(Interventi di rimozione materiale litoide da terreni privati)

1. I materiali litoidi di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che possono provvedere autonomamente alla loro rimozione, previa comunicazione al comune territorialmente competente. Tale attività deve costituire mero recupero dello stato dei luoghi alle condizioni plano-altimetriche precedente l'evento occorso e pertanto non costituisce modifica dell'assetto idrogeologico del territorio.

Articolo 5

(Interventi di rimozione materiale legnoso da terreni privati)

1. Il materiale legnoso naturalmente depositato e disperso sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, resta nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che possono provvedere autonomamente alla sua rimozione.
2. Per il ripristino della funzionalità dei terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, interessati da esondazione con presenza di piante morte, instabili o inclinate, costituenti impianti di arboricoltura da legno, i proprietari o conduttori dei fondi possono effettuare interventi di taglio e sgombero, anche parziale, dell'impianto, fatti salvi eventuali obblighi ed adempimenti inerenti a finanziamenti pubblici.
3. Nelle aree boscate è possibile effettuare l'abbattimento e lo sgombero di piante morte, schiantate o irreparabilmente danneggiate previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del regolamento 22 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) al Settore tecnico regionale territorialmente competente. E' in ogni caso vietato il taglio raso, salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, lett. b) della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Articolo 6

(Deroga agli artt. 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD 25 luglio 1904, n. 523)

1. E' possibile applicare le deroghe agli artt. 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del RD 25 luglio 1904, n. 523 nel caso di interventi di regimazione per il ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua (movimentazione e asportazione materiale litoide e materiale legnoso) o ripristino di manufatti danneggiati preesistenti;
2. Non è possibile applicare le deroghe agli articoli di cui al comma precedente, nel caso di interventi che prevedono la realizzazione di nuove opere idrauliche o nuove conformazioni dell'alveo rispetto alla situazione antecedente all'evento alluvionale, situazioni queste ultime che incidono sempre sulla dinamica fluviale dei tratti di monte e di valle. Per questa fattispecie di interventi il soggetto attuatore deve acquisire un'autorizzazione idraulica, se possibile, preventiva o in corso d'opera.

Articolo 7

(Validità)

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità fino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri richiamate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Vicario del Direttore

Silvia Riva

Firmato digitalmente

Il Commissario delegato

Alberto Cirio

Firmato digitalmente